



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), residente in Pecetto Torinese (TO), *Indirizzo_1*
[...], e *CP_1* (C.F. *C.F._2*), residente in Pecetto Torinese (TO),
Indirizzo_1, elettivamente domiciliati in Torino (TO), *Indirizzo_2*, presso lo Studio
dell'avv. (C.F. *CodiceFiscale_3*; casella PEC
Email_1, che li rappresenta e difende

ATTORE

contro

Controparte_2 (P. Iva *P.IVA_1*, C.f. *P.IVA_2*, con sede legale in
Milano, alla *Indirizzo_3*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti (C.F.
C.F._4) ed (C.F. *C.F._5* con studio in La Spezia (SP)
alla *Indirizzo_4*

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, mediazione obbligatoria, mancato esperimento

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 21.5.2024

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Parte attrice si oppone al decreto ingiuntivo del 18.4.2023, n. 2928/2023, R.G. 7388/2023, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 33.002,17 oltre accessori, a titolo di saldo debitorio di due rapporti bancari risalenti nel tempo e stipulati in origine con

Controparte_3 e S.p.A.

Eccepisce la prescrizione del credito e in ogni caso la sua esistenza.

2) *CP_2* si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

3) Differita l'udienza ex art. 171bis c.p.c., e depositate dalle parti le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'esito della prima udienza è stata respinta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto ed è stato assegnato alla creditrice termine per introdurre la mediazione obbligatoria ex artt. 5 e 5bis d.lgs. 28/2010.

Con nota depositata il 8.4.2024 CP_2 ha dato atto che non è stata esperita la procedura di mediazione.

E' stata quindi fissata discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. per l'udienza del 21.5.2024.

4) Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria porta all'applicazione dell'art. 5bis d.lgs. 28/2010, che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese.

5) Le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte opposta, che con il ricorso monitorio prima ha dato corso al procedimento e poi, con la sua inerzia, ne ha determinato l'improcedibilità. Sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di valore di riferimento, calcolati in misura prossima ai medi per la fase di studio ed introduttiva e ai minimi per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria e di trattazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 2928/2023 del 18.4.2023, emesso da questo Tribunale.

Condanna CP_2 al pagamento in favore degli opposenti delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in € 2.500,00, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Torino, 21 maggio 2024

Il Giudice
Stefano Demontis